



Statuto della "Fondazione Casa Tondü di Lionza"

Art. 1 - Costituzione

I Terrieri del Legato Tondü di Lionza e la Pro Juventute, Sezione del Distretto di Locarno, istituiscono sotto il nome "FONDAZIONE CASA TONU DI LIONZA" una fondazione retta dall'art. 80 e sgg. CCS, da questo statuto e dalle disposizioni di legge in materia oggetto dello scopo della fondazione.

Art. 2 - Sede

La fondazione ha sede a Lionza, 6658 Borgnone

Art. 3 - Scopo

La Fondazione ha per scopo l'amministrazione, la ristrutturazione della Casa Tondü di Lionza e delle proprietà relative.

L'attivazione dei rapporti con i Terrieri di Tondü per la promozione di attività socio-culturali nell'interesse della regione.

La fondazione non persegue scopo di lucro.

Art. 4 - Patrimonio

I terrieri di Tondü destinano alla Fondazione la particella No. 643 RFD di Borgnone, formata da:

A)	abitazione	mq	141
B)	loggia	mq	7
C)	Abitazione	mq	38
D)	terreno	mq	103
	Superficie complessiva	mq	289

E la part. No. 644 RFD di Borgnone così formata:

A)	abitazione	mq	57
B)	portico	mq	3
C)	terreno	mq	2
	Superficie complessiva	mq	62

Per la realizzazione dello scopo previsto nel presente statuto.

La Pro Juventute, Sezione Distretto di Locarno, destina alla Fondazione l'importo di Fr. 40'000.—iniziali, per la realizzazione dello scopo previsto nel presente statuto.

Sono inoltre destinati alla Fondazione tutti quei beni che dovessero essere messi a disposizione in qualunque forma da enti pubblici o da privati al fine di facilitare la realizzazione dello scopo della Fondazione.

Art. 5 - Organizzazione

La Fondazione ha i seguenti organi:

- A Il Consiglio di Fondazione
- B L'ufficio di revisione

Art. 6 - Il Consiglio di fondazione

La Fondazione è diretta e amministrata da un Consiglio di Fondazione (CdF) composto da un minimo di 7 membri:

- 3 (tre) designati dall'Assemblea dei Terrieri di Tondü di Lionza
- 1 (uno) dal Municipio di Borgnone
- gli altri dal CdF

Art. 7 - Competenze

Il CdF provvede, in particolare, alla direzione e alla gestione della Fondazione con le sue istituzioni. Esso rimane in carica per 4 anni ed è interamente rieleggibile, anche tacitamente.

Alla sua entrata in funzione, il CdF elaborerà un regolamento, segnatamente per quanto concerne:

- a) La nomina del/la suo/a Presidente e la nomina di un/a vice presidente
- b) La nomina di un segretario/a da scegliere dentro o fuori i propri membri;
- c) Se necessario la nomina di un direttore o direttrice della Casa Tondù e di tutte le persone ritenute necessarie al buon funzionamento della casa stessa;
- d) La determinazione degli onorari alle persone di sua nomina e ai membri del CdF;
- e) La determinazione delle diarie;
- f) La determinazione delle regole di organizzazione generale della Casa;
- g) Tutto quanto il CdF riterrà utile o necessario per la realizzazione ottimale degli scopi della Fondazione.

Art. 8 - Ufficio di revisione

Il CdF sceglie e incarica un ufficio fiduciario autorizzato per la revisione dei conti della Fondazione.

Art 9 - Vigilanza

La vigilanza sull'attività della Fondazione è svolta dall'autorità cantonale.

Il CdF presenta all'autorità di vigilanza il rapporto annuale secondo le disposizioni e i termini emanati dalla stessa.

Art. 10 - Diritto di firma

La Fondazione è rappresentata verso i terzi dalla firma collettiva a due del Presidente, del Segretario e del Vice presidente con un altro membro del CdF.


Art. 11 - Iscrizione a RC

La Fondazione va iscritta al Registro di Commercio.

Art. 12

In caso di scioglimento della Fondazione i beni mobili e immobili della stessa verranno donati ai Terrieri del Legato Tondù di Lionza.

Approvato dal CdF il 26 agosto 2008



- 7 OTT. 2008

